

# TI\_GERICHTE 11.1999.14 vom 16. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1999.14](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.14)

FR: TI\_GERICHTE 11.1999.14 du 16 décembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.1999.14 del 16 dicembre 1999

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

La pronuncia del divorzio come tale è passata in giudicato. Litigioso rimane l'affidamento dei figli. Ora, in caso di divorzio o di separazione il giudice, udito il parere dei genitori – e occorrendo dell'autorità tutoria – ordina le misure necessarie circa l'esercizio dell'autorità dei genitori e le loro relazioni personali con i figli (art. 156 cpv. 1 CC). Le relazioni personali del coniuge con i figli toltigli e il suo contributo per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione; il contributo può essere mantenuto anche oltre la maggiore età (cpv. 2). L'attribuzione dell'autorità parentale all'uno o all'altro genitore dopo il divorzio o la separazione dipende dal bene del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3 con richiami). Per determinare quale sia il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori siano idonei all'affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Ha stabilito che i figli vanno dati al genitore con la maggiore disponibilità di tempo a occuparsene in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5) – quindi non sempre alla madre, nemmeno trattandosi di bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b) – e che occorre considerare anche il punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), accertando quali mancanze educative possano imputarsi all'uno o all'altro genitore durante il matrimonio (DTF 117 II 358 consid. 3d), indagando per quali motivi il figlio assuma eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4) e verificando che quest'ultimo non alteri i rapporti del ragazzo con l'altro genitore o non intralci il compito dell'educatore (DTF 119 II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del minore, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 122 III 401).

### E. 2

Nella fattispecie il primo giudice ha ricordato anzitutto che in via cautelare i figli sono stati affidati al padre poiché la madre, sofferente di scompensi psichici acuti che richiedevano ciclici ricoveri, si dimostrava meno idonea. Il padre denotava patologie depressive e problemi respiratori (ciò che aveva reso necessaria la nomina di un curatore ai figli), ma appariva più equilibrato. Dal profilo economico quest'ultimo rimaneva invalido all'80%, mentre la madre ha trovato nel frattempo un'occupazione, migliorando la sua situazione personale. Quanto alle caratteristiche psicologiche e all'idoneità di occuparsi dei figli, il primo giudice si è fondato sulla perizia giudiziaria, dalla quale risultava che con ogni

verosimiglianza l'affidamento creerebbe maggiori difficoltà alla madre e che ciò andrebbe a scapito dei figli. I quali, sentiti personalmente dal Pretore, hanno espresso il desiderio di vivere con la madre, ma hanno sostanzialmente confermato il referto del perito, ovvero che il padre, per quanto severo e a volte collerico, è in grado di svolgere tutte le mansioni domestiche, riuscendo a seguire i figli anche nella vita scolastica. Inoltre i figli hanno riconosciuto che dopo la perizia il comportamento del padre è molto migliorato e che da allora egli si è astenuto, salvo in un'occasione, da gesti violenti. Per quanto riguarda la madre, il primo giudice ha rilevato che i suoi sentimenti verso i figli sono forti e contraccambiati, ma che le sue condizioni psicologiche (in specie la sua fragile personalità) e il rifiuto di assistenza esterna fanno propendere per l'affidamento al padre, il quale per altro può occuparsi dei ragazzi durante l'intera giornata. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto preferibile l'affidamento al padre.

### **E. 3**

L'appellante contesta anzitutto l'idoneità educativa dell'attore, sostenendo che le affezioni psichiche (disturbo della personalità caratteropatico) di cui soffre lo rendono irascibile, irritabile e scontroso, ciò che genera un'accresciuta violenza sfogata sui figli. La presenza del padre, inoltre, causa angoscia, terrore e condiziona in maniera anomala la crescita psicofisica dei ragazzi, denotando mancanza di affetto e incomunicabilità con i figli. L'appellante ribadisce la propria idoneità, confortata da un miglioramento della situazione. Afferma di essere guarita, che gli scompensi di natura psicologica erano dovuti alle enormi pressioni cui il marito la sottoponeva, tant'è che dopo la sospensione della comunione domestica non si sono più verificate ricadute. Inoltre essa adduce di avere riacquisito la piena capacità lavorativa e che ciò non le preclude la possibilità di occuparsi dei figli. In merito alla perizia giuridiziarica essa rileva che il perito ha espresso apprezzamenti di carattere psichiatrico che non gli competevano e che essa non soffre più di scompensi ciclici. Infine essa si duole che il Pretore non ha considerato il desiderio di attribuzione dei figli e contesta di rifiutare aiuti esterni, sottolineando che i problemi insorti con un'assistente sociale erano dovuti a mera conflittualità personale.

### **E. 4**

Per quanto riguarda la stabilità personale, finanziaria e affettiva dei genitori, in concreto la situazione appare tutto sommato equivalente. La madre ha attraversato momenti difficili, ma attualmente ha trovato un lavoro a tempo pieno presso una \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, dove guadagna circa fr. 2'000.– mensili netti (doc. 16), e vive in un appartamento a \_\_\_\_\_ di 2 locali e mezzo (doc. 14). Inoltre, stando al datore di lavoro, essa è affidabile, molto volenterosa e non si è mai assentata per ragioni di salute (deposizione \_\_\_\_\_, verbali pag. 6). La situazione del padre è immutata rispetto a quanto ha accertato a suo tempo questa Camera: egli è invalido all'80%, percepisce indennità per fr. 5'200.– mensili e vive tuttora in quello che era l'appartamento coniugale. Nessuno dei due genitori, infine, risulta frequentare altre persone. La posizione dei genitori appare equivalente altresì per quanto attiene alla stabilità dell'ambiente in cui i figli sono chiamati a crescere: entrambe le parti abitano a \_\_\_\_\_ e i figli potrebbero continuare ad avere le medesime abitudini, potendo frequentare i medesimi istituti scolastici e gli stessi amici. Per il resto, non constano essere sorti problemi in relazione al diritto di visita.

### **E. 5**

Non del tutto equivalenti si rivelano i genitori, invece, per quanto riguarda il tempo da dedicare ai figli. La madre, come detto, lavora in una \_\_\_\_\_ dalle ore 7.00 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 17.30 (deposizione \_\_\_\_\_, verbali pag. 6), mentre il padre non esercita attività lavorativa e può dedicare ai figli anche tutta la giornata. Delicato è nondimeno valutare l'idoneità educativa del padre per rapporto al suo stato di salute. Questa Camera ha già avuto modo di accertare che egli soffre, oltre a problemi di carattere fisico (disturbi asmatici ed enfisema polmonare), di disturbi psichici rientranti nel quadro di un disturbo di personalità caratteropatico (lettera 15 novembre 1995 del dott. \_\_\_\_\_ in: atti richiamati dal Servizio medico-psicologico nell'inc. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_). La dottoressa \_\_\_\_\_, pur non entrando nel merito dei disturbi di cui soffre l'attore, ha affermato che quest'ultimo "evidenzia importanti carenze e disturbi della personalità" (perizia, pag. 24). Nel giugno del 1998 poi l'interessato è stato ricoverato in ospedale per una settimana a causa di un'agitazione psico-motoria, stanchezza, negativismo e turbe vaghe addominali (lettera dell'assistente sociale \_\_\_\_\_ alla Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ del 28 luglio 1998 in: richiami DT). Tali patologie pregiudicano indubbiamente la capacità educativa. Dalla perizia emerge inoltre la figura di un padre con serie deficienze psico-affettive, poiché "considera la crescita dei figli come una questione principalmente di cure primarie concrete e pratiche, da sbrigare e da fare, tralasciando, o comunque lasciando nettamente in secondo piano, quanto è della relazione affettiva e psicologica tra un genitore e un figlio" (perizia, pag. 5, 6 e 26). Ciò non toglie che "i figli appaiono (...) correttamente curati nell'aspetto esterno, nonché educati e adeguati al livello sociale e comportamentale", senza problemi socio-educativi (perizia, pag. 26).

#### **E. 6**

Perplessità desta anche, per certi versi, l'atteggiamento del padre verso i figli. La dottoressa \_\_\_\_\_ ha rilevato che dal colloquio avuto con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ emerge con evidenza il comportamento irascibile e talvolta incontrollato dell'attore, ciò che crea un'atmosfera di costante timore e insicurezza emotiva a tutto scapito di una serena crescita. D'altro lato però i figli non risultano subire maltrattamenti fisici o pressioni psicologiche. Piuttosto, avendo assistito in passato a episodi di violenze nei confronti della madre, essi temono che ciò possa accadere anche nei loro confronti. La testimone \_\_\_\_\_ ha avuto modo di affermare invero che \_\_\_\_\_ le aveva riferito di essere stata percossa dal padre (deposizione del 10 giugno 1998, verbali pag. 14), ma ciò è avvenuto nella primavera 1997, prima che la dottoressa \_\_\_\_\_ sentisse l'attore e soprattutto prima che i ragazzi fossero interpellati dal Pretore. E in quest'ultima occasione i figli hanno affermato, senza che l'appellante lo contesti, che il comportamento del padre è molto migliorato dopo la perizia e che – salvo qualche sberla a \_\_\_\_\_ – egli si è astenuto dal commettere violenze nei loro confronti (sentenza, pag. 8 in fine). Dall'istruttoria è in sostanza risultata una discutibile concezione educativa dell'attore, ma non un contegno pregiudizievole che non possa essere ovviato con un adeguato sostegno psicologico specialistico, intensivo e di media durata per entrambi i figli, e con un accompagnamento psicoterapeutico per il padre, come ha indicato il perito (referto, pag. 26 e 27).

#### **E. 7**

L'appellante ribadisce che la sua situazione è migliorata, poiché dopo la sospensione della comunione domestica gli scompensi di cui soffriva sono spariti. Rileva inoltre di avere

ripreso piena fiducia nei propri mezzi, avendo peraltro trovato un'occupazione a orario completo. Ora, questa Camera aveva accertato a suo tempo che l'attrice soffriva di un disturbo psichico con impronta psicotica a tratti ipomaniacali, ciò che aveva reso necessario vari ricoveri e denotava fragilità psichica, tant'è che ciclicamente essa perdeva la dimensione della realtà e tendeva a coinvolgere i figli nelle sue paure e angosce psicologiche (sentenza del 19 luglio 1997, consid. 5). Dopo di allora la salute dell'appellante è invero migliorata, tant'è che nel dicembre 1997 il dott. \_\_\_\_\_ l'ha trovata psichicamente tranquilla, fiduciosa di poter avere con sé i figli (deposizione del 1° aprile 1998, verbali pag. 8) ed essa ha ritrovato piena capacità lavorativa (deposizione \_\_\_\_\_ dell'11 giugno 1997, verbali pag. 6). Nondimeno la dottoressa \_\_\_\_\_ ha avuto modo di accertare che l'interessata mantiene una personalità profondamente disturbata, tant'è che i suoi atteggiamenti verbali, mentali e comportamentali suffragano la diagnosi formulata dal dottor \_\_\_\_\_ (perizia, pag. 9 e 24). Essa ha soggiunto che l'aspetto più preoccupante del disturbo psichico presentato dall'appellante è quello inerente alla sua grande difficoltà di misurarsi e di confrontarsi con i dati e le coordinate della realtà esterna, come ad esempio i limiti temporali, spaziali e relazionali. L'interessata sembra strutturalmente, e non soltanto in modo reattivo per i maltrattamenti subiti dal marito, una persona che viene sopraffatta molto facilmente nel suo agire quotidiano da pensieri e convinzioni strettamente personali e fantastici, ai quali essa sottomette i dati della realtà esterna (perizia, pag. 9, 10 e 24). Certo, al perito non competeva di esprimersi sugli aspetti psichici dell'interessata. Il solo fatto però che il dottor \_\_\_\_\_ abbia escluso il riacuirsi delle affezioni non significa che essa è guarita completamente né che le conclusioni – per altro non contestate – cui il perito è giunto siano errate.

#### **E. 8**

È senz'altro possibile che i figli si trovino bene con l'appellante ed è fuori discussione che quest'ultima sia una buona madre. Ciò non basta tuttavia per affidarle i figli. Il perito ha avuto modo di indicare che la convenuta, pur assicurando una presenza affettiva superiore a quella del padre, sembra avere grandi difficoltà a contenere e controllare le sue grandi angosce interne. Essa non si rende conto della sua fragilità psichica e della sua tendenza a coinvolgere completamente i figli nelle sue angosce esistenziali, ciò che può minare gravemente l'equilibrio psichico dei ragazzi e può implicare serie conseguenze psicologiche disgregative anche sui comportamenti sociali, intellettivi e dell'apprendimento dei figli (perizia, pag. 14). Per la dottoressa \_\_\_\_\_ uno degli aspetti più inquietanti della personalità dell'interessata è, sotto il profilo educativo, quello di agire e decidere in funzione delle sue sole convinzioni personali, senza riuscire a instaurare un rapporto di fiducia e di serena collaborazione con figure istituzionali o specialistiche (perizia, pag. 25). Secondo il perito, pertanto, nel caso in cui le fossero affidati i figli la convenuta si troverebbe in grandi difficoltà ogni qual volta dovesse prendere decisioni concrete (pediatra, dentista, ginecologo per \_\_\_\_\_). I figli potrebbero essere affidati alla madre solo qualora ogni aspetto normativo dell'educazione fosse assunto da una terza persona che ne assumesse la responsabilità e con la quale la madre dovesse collaborare strettamente e regolarmente (perizia, pag. 14 e 24). Né è determinante – da sola – la volontà dei figli di vivere con la madre. Come si è spiegato, il desiderio di attribuzione dei figli va rispettato se, in virtù dell'età e dello sviluppo, tale decisione appare consolidata ed è l'espressione di una stretta relazione affettiva con un genitore. Nondimeno occorre esaminare se all'origine della scelta vi sia proprio lo stretto legame affettivo o se il figlio non miri ad altri vantaggi (DTF

122 III 402 consid. 3b). In concreto i figli vorrebbero vivere con la madre “perché lei li tratta bene, li ascolta, e li non hanno paura” (così la figlia \_\_\_\_\_). \_\_\_\_\_, più restio, “insiste sul fatto che il papà ha fatto tanto male alla mamma e lo può fare allora anche a loro” (perizia, pag. 21). Sentiti dal Pretore, i ragazzi hanno confermato la loro volontà poiché la madre è premurosa e comprensiva (sentenza, pag. 9). Più che la manifestazione di un profondo legame con la madre, la scelta dei figli sembra essere quella di trovare maggiore tranquillità e serenità. Sia come sia, le serie difficoltà denotate dalla madre e soprattutto, come si vedrà in seguito, la scarsa volontà di collaborazione da lei manifestata, impongono per il bene stesso dei figli una scelta diversa.

#### **E. 9**

È vero che dal 28 dicembre 1995 il padre non ha più i figli con sé. L'attribuzione provvisoria a un genitore non è però un fatto immutabile e non impedisce all'altro genitore di ottenere l'affidamento nel merito, tanto meno se si pensa che l'attore ha dimostrato, pur non andando esente da rimproveri, di potersi occupare adeguatamente dei ragazzi. Questa Camera aveva già accertato nella sentenza del 19 luglio 1997 (consid. 6) che il padre appare attento ai bisogni dei figli, soprattutto quando la situazione in famiglia è serena, che reagisce in modo incongruo solo durante le crisi della moglie, che dei ragazzi si è già occupato durante le assenze della moglie senza influenzarli negativamente. Durante tali assenze, in particolare, egli si è interessato della sorte dei figli e non ha delegato a terzi le sue responsabilità educative. \_\_\_\_\_, che dal 1996 al 1998 ha visitato la famiglia una trentina di volte, ha riferito che l'attore, quando aveva i figli con sé, riusciva a gestire l'economia domestica, aiutava molto i ragazzi nei compiti scolastici e non faceva svolgere loro pesanti attività domestiche (deposizione del 10 giugno 1998, verbali pag. 16). Inoltre egli non ricorre più ad aiuti domiciliari o di vicini di casa (perizia, pag. 16 in alto), accompagna i figli a scuola (deposizione \_\_\_\_\_ del 10 giugno 1998, verbali pag. 18) e va a riprenderli (deposizione \_\_\_\_\_ del 1° aprile 1998, verbali pag. 10). La dottoressa \_\_\_\_\_ ha riscontrato, colloquiando con gli insegnanti dei figli, che \_\_\_\_\_ è unanimemente definita “una ragazzina seria, ben adeguata, educata, mite, rispettosa delle regole e verso gli altri, volenterosa nell'apprendere e nell'ottenere buoni risultati scolastici”. A parere degli insegnanti nulla lascia intravedere uno stato di malessere nel suo comportamento, nel rendimento scolastico o eventualmente nel suo abbigliamento. Nemmeno riguardo alla regolarità e alla puntualità a scuola si osservano particolari degni di nota. Anche i suoi rapporti con i compagni sono buoni (perizia, pag. 17). La maestra di \_\_\_\_\_ ha riferito che “si tratta di un buon allievo, interessato al lavoro scolastico, scrupoloso, molto ordinato, che i compiti sono sempre fatti nei dovuti modi, che egli è continuo e regolare sia nell'apprendimento sia nelle sue frequenze e ha un buon rapporto con gli altri compagni” (perizia, pag. 17 e 18). Certo, come ha rilevato la specialista, tale comportamento potrebbe anche celare altre realtà, come una mancanza di attenzione e di affetti, ma in definitiva essa non ha ravvisato vere e proprie carenze socio-educative, rilevando anzi che i figli appaiono effettivamente curati nell'aspetto, educati e adeguati a livello sociale e comportamentale (perizia, pag. 26).

#### **E. 10**

Nelle circostanze descritte non si può disconoscere che entrambi i genitori evidenziano nette carenze e che non rassicurano del tutto né le condizioni psicofisiche dell'uno né quelle dell'altro. Ciò premesso, e nondimeno, l'affidamento al padre e la designazione di un curatore per i figli, così come ha deciso il Pretore, riesce ancora la soluzione meno

rischiosa. Non che il padre sia oggettivamente migliore della madre. Il fatto è che quest'ultima non dà sufficienti garanzie, soprattutto non sembra voler accettare la presenza di un curatore educativo né sembra voler collaborare strettamente e regolarmente con lui. Dall'istruttoria è risultato che essa, pur dichiarando disponibilità e collaborazione (risposta pag. 11), ha interrotto i contatti con gli assistenti sociali e ha rifiutato il sostegno educativo per i figli (perizia pag. 15, deposizione \_\_\_\_\_ del 10 giugno 1998, verbali pag. 16). Non si può escludere che con quest'ultima assistente siano sorti contrasti d'ordine personale, ma ciò risale al 1995 e in seguito l'appellante ha troncato i rapporti anche con altre assistenti (deposizione \_\_\_\_\_ del 10 giugno 1998, verbali pag. 16), convinta che "l'aiuto dell'assistente sociale non serve a nulla per i suoi figli" (perizia pag. 15). Ne segue che su questo punto l'appello principale, destinato all'insuccesso, deve essere respinto.

#### **E. 11**

Per quel che è del contributo alimentare, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4'677.– mensili, quello della moglie in fr. 2'000.– mensili, il fabbisogno del marito in fr. 3'698.80 mensili e quello della moglie in fr. 2'204.80 mensili (fabbisogno minimo di fr. 1'837.30, maggiorato del 20%). Tenuto conto che la moglie si ritrova con un ammanco di fr. 200.– mensili, il primo giudice le ha attribuito una pensione sulla base dell'art. 152 CC di fr. 300.– mensili. L'appellante chiede di aumentare tale importo a fr. 500.– in funzione del suo fabbisogno di fr. 3'444.80, del fatto che con il divorzio essa perde il diritto di percepire il contributo provvisorio di fr. 1'000.– e dell'impossibilità di provvedere al suo completo mantenimento. Se non che, la rendita prevista dall'art. 152 CC garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale del diritto esecutivo – più l'onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 II 49; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 5 ad art. 152 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4<sup>a</sup> edizione, pag. 152, nota 760 seg.). D'altro lato, il coniuge debitore della rendita non può, a sua volta, essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 121 III 49 consid. 1c; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 188 nota 5; Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 10 ad art. 152 CC). In concreto, contrariamente a quanto pretende, l'appellante non può computare nel suo fabbisogno (incontestato) di fr. 2'204.80 mensili anche quello dei figli. Per tacere del fatto che essi vanno affidati al padre, nella determinazione del contributo alimentare il loro fabbisogno costituisce una posta separata del calcolo. L'interessata non può neppure invocare la soppressione del contributo provvisorio, poiché, diversamente da quanto prevede l'art. 151 cpv. 1 CC, la pensione di indigenza non assicura – come si è detto – lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. Delle sue condizioni infine il primo giudice ha tenuto conto fissando un contributo vitalizio. Anche per quel che concerne il contributo alimentare, l'appello principale si rivela perciò destituito di consistenza. II. Sull'appello adesivo

#### **E. 12**

Il marito chiede da parte sua che la predetta pensione alimentare sia ridotta a fr. 205.– mensili, corrispondenti all'ammanco a carico della moglie. In proposito giova ripetere tuttavia che il fabbisogno minimo consiste, di regola, nel limite esistenziale del diritto esecutivo – più l'onere d'imposta – maggiorato del 20%. È vero che nella fattispecie la moglie si ritrova con un ammanco di fr. 205.– mensili. Se non che, come ha avuto modo di

sottolineare il Pretore, essa spende per l'alloggio una cifra eccezionalmente modesta (fr. 450.– mensili). Ora, se un coniuge riduce volontariamente e in misura apprezzabile il suo tenore di vita, diminuendo in particolare le spese dell'alloggio, egli non deve poi vedersi pregiudicare nel calcolo del contributo alimentare, che in ogni modo va determinato a termini di equità e non solo di diritto. E sotto il profilo dell'equità l'apprezzamento del primo giudice può senz'altro essere condiviso, la differenza di fr. 95.– mensili non incidendo apprezzabilmente su quanto il marito può conservare mensilmente (fr. 908.50).

### **E. 13**

L'appellante chiede anche una diversa ripartizione degli oneri processuali, in particolare che si ponga a carico della convenuta tre quarti dei costi, oltre alle spese della perizia. La rivendicazione non può essere condivisa. Nella determinazione degli oneri processuali e del loro riparto il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). In concreto entrambe le parti risultano soccombenti. Per di più, come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, in una causa di stato il giudice può, per ragioni equitative, temperare il principio della soccombenza enunciato all'art. 148 cpv. 1 CPC (Rep. 1996 pag. 130). Nel caso in esame l'attore esce perdente sulla domanda di separazione, il fatto di averla ritirata configurando desistenza, e perde in parte anche sulla pensione alimentare (negata con le conclusioni), di modo che la suddivisione degli oneri decisa dal Pretore non configura eccesso né abuso. Né si scorgono ragioni per fissare una diversa ripartizione delle spese peritali, le quali devono seguire il principio della soccombenza, salvo giusti motivi che in concreto non soccorrono, la perizia essendo stata necessaria per decidere sull'affidamento dei figli (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 30 ad art. 148 CPC). Anche al riguardo l'appello adesivo deve quindi essere respinto. III. Sulle spese e le ripetibili

### **E. 14**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta dunque i costi del proprio gravame. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante principale, indipendentemente dalla relativa situazione di indigenza, deve essere respinta, poiché al ricorso mancava sin dall'inizio il requisito della probabilità di esito favorevole. L'assegnazione di ripetibili rende senza oggetto, per converso, l'assistenza giudiziaria nella procedura adesiva. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.